



COMUNE DI CIGLIANO
Provincia di Vercelli

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
 DEL CONSIGLIO COMUNALE
 N.62 del 21/12/2021**

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - ANNO 2022.
--

L'anno duemilaventuno addi ventuno del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, previa convocazione individuale effettuata nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. MARCHETTI DIEGO - Sindaco	Sì
2. IACCHEO GIUSEPPE - Consigliere	Sì
3. GAIDA MAURO - Consigliere	Sì
4. CAMPANELLA MICHELE - Consigliere	Sì
5. CRITTINO STEFANIA - Consigliere	Sì
6. DE PIERI DANIELA - Consigliere	Sì
7. GIOLITO VANDA - Consigliere	No
8. VENTURINO ILARIO - Consigliere	Sì
9. BOLLEA LAURA - Consigliere	Sì
10. FILIPPI BRUNA - Consigliere	Sì
11. BOBBA ROBERTO - Consigliere	No
12. AUTINO LIVIO - Consigliere	Sì
13. RANALLI FLAVIO - Consigliere	No
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Dott. VITERBO Eugenio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. MARCHETTI DIEGO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 9 dell'ordine del giorno.

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - ANNO 2022.

L'Amministratore competente

VISTO l'articolo 1, commi 738, Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di stabilità 2020), che ha stabilito l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1° gennaio 2020, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), oltre a prevedere che l'Imposta Municipale Unica è disciplinata dai commi da 739 a 783 del medesimo articolo;

VISTO l'articolo 1, comma 780, Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, il quale dispone testualmente “*A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.*”;

VISTI:

- il comma 777, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;
- il comma 782, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, che lascia salva la disciplina ai fini IMU dell'articolo 1, comma 728, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (rigassificatori), nonché dall'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Piattaforme marine);
- i commi 161-170, articolo 1, della L. 296/2006, direttamente richiamate dall'art. 1, comma 776, Legge n. 160/2019;
- il comma 783, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, che ribadisce la disciplina previsto dall'articolo 1, comma 449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dal comma 851 del presente articolo, in materia di ristoro ai comuni per il mancato gettito IMU e TASI derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, 53 e 54 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, in merito al riparto del c.d. Fondo di solidarietà comunale;

ATTESO che le aliquote dell'imposta, come indicate nei commi 748, 750, 751, 752, 753 e 754 della legge n. 160/2019, sono previste nelle seguenti misure:

- **comma 754** - Aliquota base pari allo 0,86 %, con possibilità di variazione in aumento sino a 0,2 punti percentuali o in diminuzione fino all'azzeramento (comma 754);
- **comma 748** - Aliquota ridotta dello 0,5% per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, con possibilità di variazione in aumento sino a 0,1 punti percentuali, o in diminuzione fino all'azzeramento;
- **comma 750** - Aliquota ridotta dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis del D.L. 557/1993 e s.m.i., con possibilità di diminuzione sino all'azzeramento;
- **comma 751** - Aliquota ridotta dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, con possibilità di aumento fino allo 0,25 per cento o in diminuzione fino all'azzeramento;
- **comma 752** – Aliquota di base per i terreni agricoli dello 0,76 per cento, con possibilità di aumento sino all'1,06 per cento o in diminuzione fino all'azzeramento;
- **comma 753** – Aliquota di base pari allo 0,86 per cento, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con facoltà di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

Atteso che il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 non è ad oggi rinvenibile accedendo al suddetto portale;13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;

Appurato che, ai sensi dei commi 740 e 741 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, l'imposta Municipale Unica non si applica all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, salvo che per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Verificato che, ai sensi dell'art. 1, comma 741, della legge n. 160/2019, sono equiparati all'abitazione principale:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

VISTA, inoltre, la facoltà del Comune di equiparare ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lettera c) - numero 6), della legge n. 160/2019;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 1, comma 741, della legge n. 160/2019;
- la base imponibile è rappresentata dal valore degli immobili così come determinata ai sensi dell'articolo 1, dei commi 745 e 746, della legge n. 160/2019;
- i soggetti passivi sono, a norma dell'art. 1, comma 743, legge n. 160/2019, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa familiare e affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice. Ciascun soggetto passivo con riferimento è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni;
- l'imposta è riscossa a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012 o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi

dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

- l'art. 1, comma 741 – lettera b), della Legge n. 160/2019, definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità' ad uso abitativo;

- a norma dell'art. 1, comma 749, della Legge n. 160/2019, la detrazione di euro 200 prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari;

Richiamati i commi 758 e 759 dell'articolo 1, Legge n. 160/2019, relativi ai casi di esenzione dell'imposta;

Richiamati, inoltre, i commi 745 e 760 della legge n. 160/2019, i quali disciplinano le riduzioni dell'imposta e precisamente:

- **comma 745 – riduzione base imponibile** - La base imponibile dell'imposta è ridotta nella misura del cinquanta per cento, per le seguenti fattispecie:

a) fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

c) unità immobiliari, fatta eccezione in ogni caso per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Detta riduzione si applica, altresì, nell'ipotesi in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, nonché, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

- **comma 760 – riduzione aliquote** – Per le abitazioni locare a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento;

Visti i commi 774, 775 e 792, articolo 1, Legge n. 160/2019, relativamente alla disciplina del trattamento sanzionatorio e dell'attività di accertamento in caso di violazione degli adempimenti di pagamento e dichiarativi;

Preso atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2022 è fissato al 31 dicembre 2021;

Visto il comma 767 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2020, il quale testualmente recita: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 06/11/2010, esecutiva ai sensi di legge, che ha stabilito i valori minimi per zone omogenee in relazione alle aree fabbricabili;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto comunale;

propone al Consiglio Comunale

1. **DI DETERMINARE** le **aliquote** dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno **2022** e le relative **detrazioni**, come di seguito riportate:

	Aliquota IMU		
	Ente	Stato	Totale
- Aliquota ordinaria per gli immobili e per le ipotesi diverse da quelle in seguito elencate	0,97%	-----	0,97%

Altre aliquote:

	Aliquota IMU		
	Ente	Stato	Totale
a) <u>Unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze:</u> - Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; - Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una sola unità per ciascuna categoria, anche se iscritta in catasto unitamente all'immobile ad uso abitativo, ed a condizione che sia durevolmente ed esclusivamente asservita all'abitazione principale	0,60%	-----	0,60%
b) <u>Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133</u>	0,1%	-----	0,1%
c) <u>per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati</u>	0,1%	-----	0,1%
d) <u>aree edificabili</u>	0,99%	-----	0,99%
e) <u>Unità immobiliari ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D.</u>	0,23%	0,76%	0,99%
f) <u>Terreni agricoli non condotti da coltivatori diretti o I.A.P.</u>	0,76%	-----	0,76%

- DI DARE ATTO** che la detrazione di legge prevista per l'abitazione principale pari a € 200,00. La detrazione è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
- DI DARE ATTO** che la presente delibera deve essere pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
- DI DARE ATTO** che la presente delibera è da ritenersi immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL, stante l'urgenza del provvedimento.

Il Sindaco introduce il punto all'Ordine del Giorno.

Si dà atto che per il testo integrale degli interventi svoltisi durante la discussione di questo punto si fa espresso rinvio alla registrazione audio della seduta.

Successivamente il Presidente indice la votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopraestesa proposta di deliberazione;

Visto il parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto il parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con voti favorevoli 7, contrari 2 (Filippi, Campanella) e astenuti 1 (Autino) espressi in forma palese;

DELIBERA

di approvare la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli 7, contrari 2 (Filippi, Campanella) e astenuti 1 (Autino) espressi in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
Firmato Digitalmente
MARCHETTI DIEGO

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
Dott. VITERBO Eugenio